

# Stp, legittima l'unipersonale

## Ingresso professionisti: scelta preclusa ai soci di capitale

Pagina a cura

DI LUCIANO DE ANGELIS  
E CHRISTINA FERIOZZI

La società fra professionisti è legittima anche nella forma di Srl unipersonale, ma non è utilizzabile la Srl semplificata. La decisione in merito ai professionisti da inserire nella struttura non può essere demandata ai soci di capitale. A questi ultimi non possono, inoltre, essere attribuiti utili non rapportati alla quota sottoscritta. È quanto si legge nel documento rubricato «Profili giuridici in tema di costituzione e obblighi disciplinari nella Stp» (legge 183/11 regolamentata con dm 8/2/2013 n. 137), recentemente emanato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro (si veda *ItaliaOggi* del 30 luglio).

**Ok alle società con socio Unico.** Secondo il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, così come precedentemente affermato anche dal Notariato nazionale (Studio 3 aprile 2014 n. 224), ma contrariamente a quanto ritenuto dal Cup (nel documento «Le società tra professionisti: esame della normativa e proposte di intervento», del gennaio 2012), e dall'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti (circolare del 12 luglio 2013, n. 32, società tra professionisti), infatti: «Il modello della Srl unipersonale risulta nel rispetto dell'art. 10, comma 4, lettera b) della legge 12 novembre 2011 n. 183 («In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci»), atteso che, ai fini della norma, la propor-

zione dei due terzi ivi prevista ha da intendersi come limite minimo e non già come limite massimo.

Ne deriva che il carattere unipersonale del modello societario non contrasta con lo spirito della legge, attribuendo al socio professionista la totalità della gestione sociale. Del resto, si ribadisce, la nuova normativa non richiede la presenza di più soci, ma esige unicamente il rispetto di quella proporzione minima dei due terzi, al fine di garantire che lo strumento societario rimanga in ogni caso sotto il controllo del socio professionista. Pertanto, non ravvisandosi in tale ambito alcun carattere di specialità rispetto alla normativa

codicistica, avente carattere generale, quest'ultima potrà trovare applicazione e, quindi, dovrà legittimamente consentirsi il modello di Srl unipersonale anche nell'ambito dell'Stp. In sostanza, il dato letterale rappresentato dal nomen societario tra professionisti non sembra in alcun modo impedire, compatibilmente con il tipo adottato, il ricorso allo schema societario da parte del singolo professionista in forma di società unipersonale.

**No alle società semplificate.** In relazione alla circostanza che il comma 4 dell'art. 10 della legge 183/2011 impone l'adozione, nell'atto costitutivo, di clausole statutarie pattizie, incompatibili con

l'inderogabilità del modello standard stabilita dal comma 3 dell'art. 2463-bis c.c., per le Srl semplificate i Consulenti del lavoro ritengono non ammissibile costituire una Srl fra professionisti nella forma di Srl semplificata.

D'altro canto, la specialità della disciplina delle società fra professionisti risulta prevalente rispetto alla disciplina generale del diritto societario. In senso conforme, peraltro, risulta la posizione del Consiglio nazionale del notariato, assunta nel già citato studio n. 224/2014.

**Il ruolo dei soci di capitale.** Nelle società in commento il ruolo del socio di capitale risulta meramente strumentale

### Gli altri chiarimenti nel documento

Oggetto sociale	L'oggetto sociale della Stp deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci
Sì a Stp e studio associato	Al socio professionista è ammesso gestire una attività in modo individuale o in un'associazione professionale e partecipare al contempo a una Stp
Nessun socio può partecipare a più Stp	La partecipazione a più Stp è preclusa sia al professionista che al socio di capitali
La maggioranza dei 2/3 non va intesa in senso capitaro	Il «numero» dei professionisti nella Stp non va inteso in senso algebrico. Ciò che rileva è che i professionisti detengano una partecipazione non inferiore ai 2/3 del capitale sociale ed esprimano la stessa percentuale di voti
Ruolo limitato per l'amministratore non professionista	Lo svolgimento della funzione di amministratore da parte di un socio non professionista è legittima soltanto nella misura in cui il menzionato socio non professionista non rivesta alcun ruolo rispetto all'attività cosiddetta riservata

rispetto all'attività professionale. In virtù di quanto sopra non sono ammesse negli statuti di Stp:

1) clausole che, una volta attribuito la maggioranza del capitale a soci non professionisti, demandino ai professionisti i 2/3 di voti nelle maggioranze delle decisioni e deliberazioni. Ciò in quanto la ratio della legge richiede in capo ai professionisti sia i due terzi del capitale che dei diritti di voto;

2) non sono ammesse clausole che pongano a carico dei soci professionisti un obbligo di informativa al socio di capitali, al quale venga attribuito un diritto di gradimento in merito all'ingresso nella società di un eventuale nuovo socio professionista. La non ammissibilità della clausola di gradimento, si ha in quanto limitativa dell'indipendenza e dell'autonomia dei professionisti che devono essere liberi di scegliere eventuali nuovi ingressi nella compagine societaria, valutando qualità e competenze specifiche dei nuovi adepti;

3) non sono inoltre da considerarsi legittime clausole dell'atto costitutivo che attribuissero ai soci di capitale utili in modo «acausale», rispetto alla partecipazione sottoscritta. In altri termini, pare poter leggere, fra le righe del documento, che ai soci capitalisti che possono sottoscrivere fino ad un terzo delle partecipazioni non possono essere attribuiti utili superiori a tale sottoscrizione. Ciò in quanto, una diversa ripartizione a favore del socio capitalista minerebbe fortemente il principio di indipendenza del professionista, determinando una sorta di posizione egemone del socio di capitale.